



IL RESPONSABILE

COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA

24038 S. OMOBONO TERME (BG) · Via Vittorio Veneto · Tel 035/851382 · Fax 035/851533

Prot. 0000256/tr

Sant'Omobono Terme, 23.01.2012

Il Presidente della Comunità Montana Valle Imagna

COMUNICA

che con nota n. Y1.2012.0000461 del 19/01/2012 dell'Assessore alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale della Regione Lombardia a decorrere **dal giorno 20 gennaio 2012 e sino ad avvenuta revoca**, è stato dichiarato **lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi** e la conseguente applicazione sull'intero territorio regionale delle norme per la difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge 353/2000 dall'art. 45 comma 4, art.61 comma 9 della L.R. n. 31/2008. Ai sensi della Legge 353/2000 deve intendersi per incendio boschivo un fuoco con suscettività di espandersi su aree boscate, cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

A DECORRERE DAL GIORNO 20 GENNAIO 2012

È VIETATO, NEI BOSCHI O A DISTANZA DA QUESTI INFERIORE A 100 METRI, FAR BRILLARE MINE, USARE APPARECCHI A FIAMMA O ELETTRICI PER TAGLIARE METALLI, USARE MOTORI, FORNELLI O INCENERITORI CHE PRODUCANO BRACI O FAVILLE, GETTARE MOZZICONI ACCESI AL SUOLO E COMPIERE OGNI AZIONE CHE POSSA CREARE PERICOLO DI INCENDIO.

Per eventuali segnalazioni di incendi boschivi contattare uno dei seguenti numeri:

PRONTO INTERVENTO – EMERGENZA AMBIENTALE	1515
COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA	035851382
RESPONSABILE ANTINCENDIO BOSCHIVO COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA	3880458577

Si ricorda comunque che, anche al di fuori del periodo di grave pericolo per gli incendi boschivi, l'accensione di fuochi non può avvenire in giornate ventose, i fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e, quelli per la ripulitura delle masse vegetali, devono essere spenti **entro le ore 14,00 nei giorni in cui vige l'ora solare o entro le ore 16,00 nei giorni in cui vige l'ora legale**.

I proprietari o gestori di strade e canali le cui scarpate e margini distano meno di cento metri da aree boscate, sono tenuti a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno due metri da ogni bordo.

L'attività di spegnimento degli incendi boschivi si basa sull'operatività di organizzazioni di volontariato adeguatamente formate e dotate della necessaria esperienza, che operano in convenzione con la scrivente, trattandosi di interventi che possono comportare rischi per l'incolumità dei volontari, in via generale, la normativa vigente vieta agli stessi di intervenire direttamente sul fronte del fuoco in ore notturne, pertanto si invitano i Sig.ri Sindaci, in caso di prolungate condizioni meteorologiche tali da rendere i suoli asciutti e la vegetazione infiammabile, ad astenersi dal rilasciare autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pirotecnici, fiaccolate, accensione di falò ed ogni altra manifestazione che possa creare rischi di innesco di incendi boschivi del territorio agro-silvo-pastorale.

Nell'invitare le amministrazioni locali ad adottare le iniziative più utili a rendere pubblico lo stato di pericolosità, si porgono distinti saluti.



Il Presidente